

## SCHEMA DI CONTRATTO

**Appalto dei servizi di “Investment Advisory” di supporto agli organi di Fondazione ENPAM nella definizione dell’Asset Allocation di Patrimonio e nella selezione delle alternative di impiego.**

**CODICE IDENTIFICATIVO GARA (CIG): 7563324C66**

Tra \_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_, in persona del legale rappresentante \_\_\_\_\_ (di seguito anche l’“**Appaltatore**”)

E

La Fondazione E.N.P.A.M. - Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Medici e degli Odontoiatri – P.zza Vittorio Emanuele II, 78 – 00185 Roma, in persona del \_\_\_\_\_ (di seguito, per brevità, la “**Fondazione**”)

### PREMESSO CHE

- al 31/12/2017, la Fondazione ha un Patrimonio di circa 19 mld di Euro, distribuito e dettagliato come meglio indicato nell’Allegato A al Capitolato, tra cui si evidenzia una serie di prodotti finanziari strutturati per i quali si richiede particolare attenzione nella valutazione, ai fini dell’esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto;
- la Fondazione ha stabilito una propria AAS, in linea con l’evoluzione delle sue passività e in considerazione della riforma attuata, secondo i pesi dettagliati nell’Allegato B al Capitolato;
- la Fondazione ha avviato una ristrutturazione dell’attuale portafoglio secondo i seguenti principi: (i) semplificazione e razionalizzazione della struttura di investimento attraverso una combinazione tra investimenti indicizzati ai benchmark individuati e investimenti attivi; (ii) esternalizzazione della gestione a soggetti professionali iscritti all’albo Consob o all’albo Banca di Italia tramite mandati dedicati o fondi; e (iii) convergenza graduale del portafoglio verso la AAS deliberata;
- la Fondazione, previa delibera del Consiglio d’Amministrazione adottata in data \_\_\_\_\_ ha bandito una gara per l’Appalto relativo ai Servizi;
- con l’affidamento dell’Appalto, la Fondazione si propone, tra l’altro, di acquisire i Servizi al fine di: (i) Supporto al processo di revisione dell’Asset Allocation Strategica (AAS), previa analisi e condivisione della struttura generale e delle singole classi di investimento proposte dalla Fondazione, e dell’Asset Allocation Tattica (AAT), considerati i vincoli dell’Asset Allocation (AAS e AAT); analisi prospettica dell’efficacia nell’ottica del rispetto delle passività, tenuto conto del prescelto approccio di ALM denominato Investimenti Guidati dalle Passività; (ii) Supporto alla definizione del processo di

investimento, inclusa la definizione delle procedure di selezione ed implementazione degli impieghi; (iii) Supporto nella selezione e valutazione delle alternative di impiego; (iv) Supporto informativo di tipo macro e microeconomico, scenario analysis e monitoraggio rischi di mercato; (v) Attività di formazione del personale della Fondazione su procedure, metodologie di calcolo e di valutazione e sistemi, anche informatici, utilizzati dall'advisor nello svolgimento dei servizi oggetto dell'appalto.

- la procedura di gara dell'Appalto, avviata con bando pubblicato nelle forme di legge, si è conclusa con la proposta di aggiudicazione a favore di \_\_\_\_\_ ai sensi dell'art. 33, co. 1, del D.lgs 50/2016 e s.m.i.;
- con provvedimento del Direttore Generale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ è stata adottata l'aggiudicazione a favore di \_\_\_\_\_ e l'autorizzazione alla stipula del presente contratto;
- l'Appaltatore ha costituito la cauzione definitiva, nonché svolto ogni altro adempimento prodromico alla stipula del presente contratto;
- l'Appaltatore è una società autorizzata a svolgere servizi di consulenza in materia d'investimenti ai sensi del D.lgs 58/1998 o equipollente, con specifica esperienza nella gestione dei rischi finanziari e nella misurazione delle performance di gestori di capitali, con particolare riferimento ai prodotti strutturati;
- la Fondazione, in relazione all'eventuale applicazione ai Servizi delle disposizioni di attuazione della direttiva Mifid, è classificato come cliente al dettaglio.

Tutto ciò premesso, tra le parti in epigrafe indicate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

### Art. 1 – Premesse e Definizioni

1.1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto e della disciplina dell'Appalto fra la Fondazione e l'Appaltatore.

1.2. I termini con iniziale maiuscola utilizzati nel presente Contratto e non specificamente definiti di seguito hanno il significato loro attribuito nel Capitolo 1 del Capitolato:

- “**Appaltatore**” è il soggetto con il quale è stato stipulato il Contratto;
- “**Cauzione**” la cauzione definitiva costituita dall'Appaltatore ai sensi dell'art. 103 del D.lgs 50/2016 e s.m.i. ed avente validità temporale pari a tutta la durata del Contratto e per un ulteriore periodo di sei mesi dalla data di scadenza dello stesso, allegata al presente Contratto quale parte integrante e sostanziale dello stesso;

- **“Documentazione di Gara”**: indica il Bando di Gara ed i relativi allegati; la Lettera d’invito e i relativi allegati; il Capitolato ed i relativi allegati, il Contratto ed i relativi allegati, l’offerta tecnica e l’offerta economica presentate dall’Appaltatore ed i relativi allegati;
- **“Documenti Sensibili”** sono i documenti, le informazioni e i dati di qualsiasi natura, le analisi, le raccolte di dati, gli studi di valutazione ed altri documenti e/o materiali di qualsivoglia natura attinenti il contenuto, i termini, le condizioni e le attività di cui al Capitolato, al Contratto, all’offerta tecnica ed economica presentata dall’Appaltatore e alla restante documentazione di gara relativa all’Appalto;
- **“Servizi”** sono l’insieme dei servizi e delle attività descritti al Capitolo 1 del Capitolato, il cui espletamento ai sensi del Capitolato medesimo, del Contratto e della restante Documentazione di Gara, costituisce oggetto dell’Appalto;

### Art. 2– Oggetto del contratto

**2.1.** Ai sensi della gara di Appalto, la Fondazione affida alla Società, che accetta, l’incarico per lo svolgimento dei Servizi, il tutto come in dettaglio specificato nella Documentazione di Gara, che costituisce tutta parte integrante e sostanziale del presente Contratto ed è a questo allegata.

**2.2.** Resta inteso che gli obblighi dell’Appaltatore in relazione allo svolgimento dei Servizi, come individuabili ai sensi del punto 2.1 che precede, comprenderanno tutte le attività, informative e prestazioni comunque necessarie o opportune, anche se non espressamente indicate, affinché i Servizi siano prestati nel rispetto della migliore pratica di settore e di tutta la normativa applicabile, nonché della Documentazione di Gara. Qualora venisse riscontrata qualche discordanza fra i suddetti documenti, si deve intendere come prevalente l’indicazione più favorevole alla Fondazione. Tutti i documenti e le comunicazioni inerenti lo svolgimento dei Servizi saranno esclusivamente in lingua italiana.

**2.3.** Il subappalto è consentito nei limiti del 30% dell’importo complessivo del contratto in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del Codice; in mancanza delle indicazioni di cui al citato articolo del Codice il subappalto è vietato.

**2.4.** Con la sottoscrizione del presente contratto l’Appaltatore prende atto che è specificamente esclusa dall’oggetto del Contratto ed è vietata ogni e qualsiasi operatività nei confronti della Fondazione inerente la selezione o promozione, a qualsiasi titolo, di investimenti e che per tutta la durata del presente contratto ad essa sarà preclusa la partecipazione ad eventuali procedure per la selezione di Investment Advisors bandite dalla medesima Fondazione.

### Art. 3 – Cauzione

**3.1.** L’Appaltatore ha l’obbligo, a proprie spese ed iniziativa, di prorogare la Cauzione definitiva oltre il termine di validità della stessa ogni qualvolta, per una qualsiasi causa, si prevede una proroga degli obblighi che assume l’Appaltatore con il Contratto.

3.2. Qualora la Fondazione intervenga sulla Cauzione, escutendola in tutto o in parte, l'Appaltatore è obbligato a reintegrarla entro 30 giorni dalla data della relativa comunicazione da parte della Fondazione.

#### **Art. 4 - Doveri di riservatezza e trattamento dei dati sensibili**

4.1. L'Appaltatore si impegna a (i) non utilizzare, direttamente o indirettamente, e a far sì che, anche ai sensi dell'art. 1381 c.c., i propri dirigenti esecutivi, funzionari, altri dipendenti, agenti o collaboratori, nonché i consulenti non utilizzino, direttamente o indirettamente, i Documenti Sensibili o le informazioni in essi contenute per scopi che non siano in relazione con la prestazione dei Servizi e l'esecuzione del Contratto; (ii) mantenere la segretezza e la rigorosa confidenzialità dei Documenti Sensibili e non divulgarli in nessun modo a chicchessia, né integralmente né in parte, assicurandone la salvaguardia con adeguate misure di sicurezza, e (iii) informare tempestivamente la Fondazione qualora venga a conoscenza che i documenti Sensibili siano stati divulgati in violazione del presente impegno di riservatezza, prendendo tutti i provvedimenti ragionevolmente possibili.

4.2. L'Appaltatore potrà divulgare i Documenti Sensibili, nella misura minima necessaria, previa informativa alla Fondazione, salvo che tale informativa non sia impedita sulla base di disposizioni di legge o regolamentari applicabili o da ordini di pubbliche autorità, (i) in seguito ad una richiesta vincolante da parte di un tribunale competente o di altra autorità giudiziaria o amministrativa o di altri enti pubblici, di controllo ovvero di altra autorità indipendente, oppure (ii) in base a una disposizione inderogabile di legge o regolamentare applicabile.

4.3. L'Appaltatore si impegna a consultare preventivamente la Fondazione ed a concordare con la stessa l'opportunità, i tempi ed i contenuti di ogni comunicato stampa, annuncio o dichiarazione al pubblico o pubblicazione contenente Documenti Sensibili o, comunque, inerente lo svolgimento delle attività oggetto del presente Contratto.

4.4. Il presente impegno di riservatezza non trova applicazione (i) alle informazioni che diventeranno di dominio pubblico, salvo che ciò avvenga in conseguenza diretta della violazione dell'impegno stesso ovvero di altra illecita comunicazione posta in essere dall'Appaltatore, (ii) alle informazioni che siano state conosciute dall'Appaltatore prima della stipula del presente Contratto ovvero successivamente a tale momento, in modo lecito e in buona fede da fonti diverse dalla Fondazione.

4.5. Gli impegni di riservatezza di cui al presente articolo avranno una durata di 5 anni dalla sottoscrizione del presente Contratto, indipendentemente dalla scadenza o dalla risoluzione del Contratto.

#### **Art. 5 – Altri Impegni e dichiarazioni delle parti**

5.1. In aggiunta alle dichiarazioni comunque assunte dall'Appaltatore ai sensi della gara per l'Appalto e della documentazione a tal fine presentata, l'Appaltatore dichiara e garantisce che:

- eseguirà l'incarico oggetto del presente Contratto secondo la migliore diligenza, predisponendo quanto necessario per assicurare indipendenza, massima professionalità ed obiettività nello svolgimento dei Servizi e garantendo l'esatta esecuzione di tutti gli obblighi derivanti dal presente Contratto, secondo la migliore pratica di settore;
- il gruppo di lavoro dedicato alla prestazione dei Servizi ha le conoscenze linguistiche, le competenze, le esperienze ed i mezzi necessari per svolgere tempestivamente, efficacemente e con diligenza e perizia, tutte le attività previste dall'incarico secondo le modalità pattuite;
- il proprio operato sarà improntato a criteri di efficienza, efficacia, tempestività e riservatezza, nel rispetto di tutta la normativa applicabile, inclusa quella in materia di sicurezza sul lavoro, e dei principi di trasparenza, correttezza ed onestà.

**5.2.** In aggiunta agli impegni comunque assunti dall'Appaltatore ai sensi della Documentazione di Gara, nonché agli impegni di cui al successivo articolo 6, l'Appaltatore si impegna:

- a far sì che il gruppo di lavoro indicato nell'offerta tecnica presentata per l'aggiudicazione dell'Appalto sia continuativamente dedicato allo svolgimento dei Servizi secondo quanto indicato nella medesima offerta tecnica;
- a dare comunicazione scritta alla Fondazione, non appena tecnicamente possibile, di ogni vicenda o evento che possa incidere sulla composizione del predetto gruppo di lavoro o sulla possibilità dell'Appaltatore di prestare i Servizi secondo le modalità e i livelli di servizio attesi e di adempiere esattamente alle obbligazioni assunte;
- a sostituire ogni componente del gruppo di lavoro indicato nell'offerta tecnica presentata per l'Appalto, che dovesse cessare di essere dedicato alla prestazione dei Servizi nella misura indicata nella predetta offerta tecnica, con altra risorsa di professionalità ed esperienza almeno equivalenti a quelle del componente da sostituire, di gradimento della Fondazione.
- a consentire e collaborare con la Fondazione nelle attività di verifica ed ispezione che la stessa dovesse compiere ai sensi del Capitolato, dando riscontro ad ogni richiesta della Fondazione entro due giorni [lavorativi] successivi alla richiesta medesima, nonché a prestare la propria collaborazione e disponibilità in caso di richieste di ispezione o verifica che dovessero essere formulate, nei confronti della Fondazione, da autorità giudiziarie, di vigilanza, organismi di controllo o in genere da soggetti pubblici o giurisdizionali nello svolgimento di controlli o indagini sulla Fondazione.

**5.3.** La Fondazione riconosce che al fine di garantire il buon fine dell'incarico oggetto del presente contratto è richiesta la piena collaborazione di tutti i responsabili delle proprie funzioni interne coinvolte e dei gestori del patrimonio, al fine di disporre di una completa e dettagliata informazione.



#### **Art. 6- Decorrenza e durata del contratto**

6.1. Il presente Contratto ha efficacia dal \_\_\_\_\_ e avrà la durata di anni 3, salvo quanto previsto al successivo articolo 9.

6.2. La Fondazione ha facoltà di estendere il contratto ai medesimi prezzi, patti e condizioni per due ulteriori annualità.

#### **Art. 7 – Corrispettivo**

7.1. Per gli adempimenti di cui alla Documentazione di Gara – ossia per tutte le obbligazioni e per tutti gli atti di gestione ed amministrazione previsti dall'Appalto nessuno escluso – è riconosciuto all'Appaltatore un compenso complessivamente e forfettariamente stabilito in Euro \_\_\_\_\_ per l'intera durata triennale del presente contratto, così come definito in sede di aggiudicazione della gara relativa all'Appalto.

7.2 Il compenso predetto è corrisposto trimestralmente in via posticipata dalla Fondazione all'Appaltatore dietro presentazione di fattura ad ogni scadenza trimestrale a partire dalla data di stipula del presente contratto e per un importo pari 1/12 dell'importo complessivo. Ogni fattura dovrà obbligatoriamente riportare i dati di riferimento dell'Appalto che saranno comunicati dalla Fondazione all'Appaltatore su richiesta di questo; in assenza di tali dati le fatture saranno respinte.

#### **Art. 8 – Inadempimento dell'Appaltatore e Penali**

8.1. Salvo il disposto dell'art. 9 e dell'art. 8.3, qualora l'Appaltatore non adempia correttamente alle obbligazioni di sua competenza, la Fondazione comunicherà per iscritto all'Appaltatore un termine ultimo entro cui rimediare l'inadempimento; trascorso tale termine senza che l'Appaltatore abbia, ad insindacabile giudizio della Fondazione, pienamente rimediato all'inadempimento, la Fondazione, ferma l'applicabilità, se del caso, dell'art. 1454 cod. civ., potrà ordinare ad altro soggetto, previa comunicazione scritta all'Advisor, l'esecuzione totale o parziale dei Servizi omessi, addebitando all'Appaltatore, anche in compensazione rispetto ai compensi dovuti a questo e/o escutendo in tutto o in parte la Cauzione, i relativi costi ed i danni derivati alla Fondazione, ferma comunque ogni ulteriore eventuale responsabilità dell'Appaltatore.

8.2. In deroga a quanto previsto nell'articolo 8.1., resta inteso che, in caso di urgenza o qualora l'inadempimento da parte dell'Appaltatore ai propri obblighi possa produrre un evidente danno alla Fondazione, la stessa potrà procedere – a proprio insindacabile giudizio – con l'esecuzione totale o parziale dei servizi omessi mediante altra società senza alcuna comunicazione preventiva all'Appaltatore, addebitando allo stesso, anche in compensazione rispetto ai compensi dovuti a questo e/o escutendo in tutto o in parte la Cauzione, i relativi costi ed i danni derivati alla Fondazione, ferma comunque ogni ulteriore eventuale responsabilità dell'Appaltatore.

8.3. Fermo quanto ulteriormente previsto nel presente Contratto:

1. in caso di ritardo da parte dell'Appaltatore nella consegna dei reports previsti nel Capitolato o incompletezza o difformità degli stessi rispetto agli standard previsti, rispetto la data comunicata dalla Fondazione all'Appaltatore con almeno 15 giorni di anticipo, la Fondazione, esaminate le controdeduzioni dell'Appaltatore, può applicare una penale di Euro 500,00 per ogni giorno di ritardo e per ogni report fino ad un massimo pari a Euro 5.000,00 per ogni singolo report consegnato in ritardo; e
2. in ogni altro caso di inadempimento contrattuale (anche parziale), ritardo, omissione o altra mancanza da parte dell'Appaltatore rispetto agli obblighi e alle tempistiche a suo carico previsti nella Documentazione di Gara, la Fondazione, esaminate le controdeduzioni dell'Appaltatore, può applicare una penale di Euro 10.000,00 per ciascun inadempimento.

L'applicazione di ogni penale è preceduta da formale contestazione dell'inadempienza, alla quale l'Appaltatore ha la facoltà di presentare controdeduzioni scritte entro 5 giorni dalla comunicazione della contestazione, fermo restando che la presentazione di tali controdeduzioni scritte non determinerà la sospensione della penale.

La penale è applicata dalla Fondazione con proprio atto comunicato all'Appaltatore e, a seguito dell'applicazione della penale, la Fondazione potrà immediatamente richiedere il pagamento della relativa somma, anche in deduzione dai compensi dell'Appaltatore e/o escutendo la Cauzione. Le penali si intendono cumulabili tra loro.

L'applicazione delle penali non solleva l'Appaltatore da eventuali responsabilità civili, contabili, amministrative e penali che dovessero derivargli dal mancato adempimento o dall'adempimento parziale o in ritardo degli obblighi a suo carico previsti. Resta salva la facoltà per la Fondazione di chiedere il risarcimento di eventuali ulteriori danni.

In ogni caso di risoluzione del Contratto a seguito di inadempimento dell'Appaltatore, si applicherà a carico dell'Appaltatore stesso una penale pari all'intero importo della Cauzione, salvo comunque il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

La responsabilità complessiva dell'Appaltatore e di tutte le persone ad esso collegate nei confronti della Fondazione, a titolo di responsabilità, non potrà superare l'importo massimo di euro 900.000 (novecentomila/00). Tuttavia, tale limitazione di responsabilità è inapplicabile nel caso di dolo, colpa grave o frode da parte dell'Appaltatore (o dei soggetti ad esso collegati), nonché in ogni altro caso di responsabilità che non può essere limitata in virtù delle leggi applicabili in materia.

#### **Art. 9 – Risoluzione e Recesso**

**9.1.** La Fondazione, fermo quanto ulteriormente previsto da disposizioni di legge e salva la disciplina delle penali di cui all'art. 8, può risolvere il presente Contratto ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, con dichiarazione scritta unilaterale a mezzo raccomandata a.r., in caso di:

1. emanazione nei confronti dell'Appaltatore di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui alla disciplina antimafia, ovvero intervenuta sentenza di condanna per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di fornitori, lavoratori o altri committenti e/o accertata violazione degli obblighi di legge connessi all'esercizio dell'attività oggetto del presente Contratto e/o sopravvenuta perdita dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice;
2. sopravvenuta perdita, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti di partecipazione alla procedura indicati nel Bando di gara;
3. applicazione all'Appaltatore, da parte della Fondazione, di almeno 5 penali di cui all'art. 8 nell'arco di un anno solare;
4. salvo il caso sub n. 3 che precede, violazione degli obblighi di cui agli articoli 2.4, 3, 4.1 e 5.2 del presente Contratto;
5. svolgimento di attività a fronte di un conflitto di interesse, anche indiretto;

**9.2.** Il mancato esercizio, da parte della Fondazione, della facoltà di risoluzione non pregiudica i diritti e le prerogative della stessa nei confronti dell'Appaltatore.

**9.3.** La Fondazione è in facoltà di recedere dal presente contratto ove ricorrano motivate circostanze, con un preavviso di almeno 15 giorni. In tal caso, in deroga a quanto stabilito dall'art. 1671 del codice civile, l'Appaltatore avrà titolo per ottenere il riconoscimento della sola quota parte del corrispettivo di cui all'art. 5 proporzionale al periodo temporale di cui l'Appaltatore medesimo ha ben adempiuto alla prestazione dei Servizi.

## **Art. 10 Comunicazioni**

**10.1.** Tutte le comunicazioni comunque inerenti il presente contratto verranno effettuate per iscritto ai seguenti indirizzi:

Fondazione	Appaltatore
Indirizzo:	Indirizzo:
c.a.:	c.a.:
Tel:	Tel:
Fax:	Fax:
e-mail:	e-mail:

**10.2.** Laddove non sia richiesto uno specifico mezzo, saranno ritenute valide ed efficaci le comunicazioni via fax o via e-mail, ove seguite da lettera raccomandata a.r..

**10.3.** Ciascuna delle parti potrà modificare il proprio indirizzo previa comunicazione scritta da inviare all'altra parte con raccomandata a.r.

**Art. 11 – Miscellanea**

**11.1.** Il presente Contratto è disciplinato dalla legge italiana e tutte le controversie nascenti dalla interpretazione, esecuzione e/o risoluzione del presente Contratto sono soggette alla competenza esclusiva del Foro di Roma.

**11.2.** Salvo quanto previsto al precedente art. 2.3, qualsiasi disposizione modificativa, derogativa o complementare alla disciplina dettata nel presente Contratto, per essere valida ed efficace, deve essere concordata fra le parti e risultare da atto scritto.

**11.3.** Al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della legge n.136/2010, relativi ai pagamenti di cui al presente Contratto, l'Appaltatore (i) assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, (ii) si impegna a dare immediata comunicazione alla Fondazione ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Roma della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria, e (iii) dichiara che gli estremi identificativi del conto corrente dedicato al pagamento dei contratti stipulati con la Fondazione sono: \_\_\_\_\_ e le generalità delle persone delegate ad operare su tali conti sono le seguenti: \_\_\_\_\_.

**11.4.** Per quanto non espressamente previsto dal presente Contratto e dalla documentazione di gara relativa all'Appalto, le parti si rimettono alle disposizioni del D.lgs 50/2016 e s.m.i., nonché alle disposizioni di cui al codice civile, ove applicabili.

**11.5.** Fermo restando il diritto di proprietà intellettuale dell'Appaltatore in relazione a metodologie, competenze e know-how utilizzati, tutto il lavoro e il materiale prodotto da questi in esecuzione del mandato sarà nella piena disponibilità della Fondazione esclusivamente per un uso interno.

Roma, \_\_\_\_\_

L'Appaltatore \_\_\_\_

La Fondazione

L'Appaltatore approva specificamente, ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, i seguenti articoli del Contratto: 2.2. (portata degli obblighi), 2.3 (modifiche unilaterali del Capitolato), 2.4 (sub-appalto), 2.5. (esclusioni), 3 (cauzione), 4 (riservatezza), 5.2 (impegni), 7.2 (pagamento del corrispettivo), 8 (inadempimento dell'Appaltatore e penali), 9 (risoluzione e recesso), 11.1 (giudice competente), 11.3 (tracciabilità dei flussi finanziari).

Roma, \_\_\_\_\_

L'Appaltatore

